



COMUNE DI GENOVA

118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-120 del 18/04/2013

RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI, SUL P.U.C. VIGENTE APPROVATO CON D.P.G.R. N. 44/2000 E SUL PROGETTO PRELIMINARE DI P.U.C. ADOTTATO CON D.C.C. N. 92/2011, DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31 DEL 17 DICEMBRE 2012 "NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DOPO LIBERALIZZAZIONI - LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO), AVUTO RIGUARDO ALLE INDICAZIONI IMPARTITE AI COMUNI CON CIRCOLARE REGIONALE PROT. N. PG/2013/42712 IN DATA 13 MARZO 2013.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 22 in data 24 aprile 2013;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Stefano Bernini, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Oddone;

Premesso:

- che la legge regionale 2007 n. 1 e smi. – Testo Unico in materia di commercio ha disciplinato nel suo complesso la materia del commercio, dando alla Regione Liguria espresso mandato a definirne gli indirizzi generali e i criteri di programmazione, sotto il profilo commerciale-urbanistico, circa gli aspetti dell'insediamento delle attività commerciali stesse;
- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 8 maggio 2007 la Regione Liguria ha approvato gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa che costituisce il primo provvedimento di programmazione in attuazione del sopracitato Testo Unico in materia;

Premesso inoltre :

- che con Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, nota come "Direttiva Bolkestein" viene istituzionalizzato il perseguimento dell'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati Membri delle Comunità, in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;
- che con decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e smi. è stata approvata l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, volta ad inserire nuovi metodi nella programmazione regionale, tali da richiedere una radicale rivisitazione del pregresso, complesso quadro normativo di riferimento sviluppatosi, nel frattempo in materia, al fine di renderlo conforme alle nuove aspettative successivamente maturate;

- che successivamente con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”*, all’articolo 3 è stato previsto che: *“entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere.”*
- che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante *“Disposizioni urgenti per la crescita e l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, all’Art. 31, comma 2 afferma che costituisce *principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...)*.
- che il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, all’Art. 1 recita: *“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell’Unione Europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:*
 - a) *le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibili con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;*
 - b) *le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate (...).*”

Premesso pertanto :

- che la Regione Liguria, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 in data 17 dicembre 2012, ha approvato la nuova *“programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1”*;
- che con Circolare prot. n. PG/2013/42712 in data 13 marzo 2013 la Regione Liguria ha fornito indicazioni ai Comuni conseguenti alla nuova programmazione commerciale ed urbanistica approvata con la citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17 dicembre 2012, segnalando ai medesimi le principali novità contenute nell’Allegato alla predetta D.C.R. n. 31/2012 e le relative conseguenze sugli atti comunali di programmazione commerciale ed urbanistica;

Rilevato in tale senso che, in particolare, dalla suddetta circolare regionale, si evince che le disposizioni di cui al Paragrafo 3 dell’Allegato alla Deliberazione Consiglio Regionale n. 31/2012 *“Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita”* prevalgono sulla pianificazione commerciale ed urbanistica comunale in quanto sono di immediata applicazione e, pertanto, non necessitano del recepimento, da parte del Comune, nei propri strumenti urbanistici, anche qualora i parametri comunali

fossero attualmente più restrittivi rispetto a quelli regionali introdotti dalla ridetta D.C.R. n. 31/2012, con l'ulteriore precisazione circa l'immediata prevalenza sulle diverse previsioni di programmazione commerciale e di pianificazione urbanistica comunale recepite sulla base della precedente programmazione, di cui alla D.C.R. n. 18/2007;

Considerato inoltre che:

- la richiamata circolare regionale n. prot. n. PG/2013/42712 in data 13 marzo 2013 evidenzia che, in base alle indicazioni contenute nell'Allegato - Paragrafo 5 "Criteri e Indirizzi per nuovi insediamenti di Grandi Strutture di vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi Singoli, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali tematici" dell'Allegato alla D.C.R. n. 31/2012, dette strutture commerciali possono *essere insediate esclusivamente nelle aree compatibili con l'insediamento delle sopraccitate tipologie distributive, secondo i criteri e gli indirizzi specificati nel medesimo paragrafo 5*, principio da cui deriva l'obbligo, per il Comune, di verificare se, negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, siano già presenti criteri e disposizioni adeguati rispetto a tali prescrizioni;
- la medesima circolare stabilisce inoltre che sono immediatamente operativi i divieti stabiliti nella tabella riportata allo stesso Paragrafo 5, in ordine all'apertura o al trasferimento delle strutture di vendita sopra elencate;

Considerato ancora che:

- il Paragrafo 15 "Criteri Urbanistici" dell'Allegato citato, con riferimento ai nuovi criteri e requisiti urbanistici aventi ad oggetto gli *standard urbanistici*, stabilisce la prevalenza delle nuove disposizioni sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e nelle altre normative comunali in materia edilizia, se ed in quanto questi ultimi contengano standard meno elevati;
- di conseguenza, ove le previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale siano più restrittive rispetto a quelle fissate dal ridetto Paragrafo 15, non si ha prevalenza automatica dei nuovi standard regionali, ferma restando la facoltà del Comune, come indicata nella predetta circolare, di adeguare le proprie previsioni ai ridetti nuovi standard mediante le ordinarie procedure di variante urbanistica ai sensi della L.R. n. 36/1997 e s.m.i.;

Che inoltre il medesimo paragrafo 15 individua le opzioni applicabili qualora, in caso di realizzazione di Medie Strutture di vendita, si renda impossibile realizzare le dotazioni di parcheggio di pertinenza prescritte;

Considerato pertanto :

- che, al fine di individuare gli effetti sugli strumenti di pianificazione urbanistica vigente ed adottato conseguenti all'entrata in vigore della D.C.R. n. 31/2012, come esplicitati nella richiamata circolare regionale n. PG/2013/42712 in data 13 marzo 2013, è stata predisposta dalla Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti la Relazione Tecnica Illustrativa in data 18 aprile 2013 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti di merito si intendono ivi richiamati;

Rilevato, in merito all'entrata in vigore della nuova disciplina di programmazione commerciale:

- che gli effetti sia sul P.U.C. vigente, approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, sia sul Progetto Preliminare di P.U.C., adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2011, quanto all'immediata incidenza sulle norme urbanistico commerciali sono indicati puntualmente al paragrafo "Incidenza sulle norme urbanistico commerciali vigenti", dell'allegata relazione tecnica;
- che, in ordine all'esigenza di verifica delle prescrizioni degli strumenti urbanistici rispetto alle indicazioni del Paragrafo 5 dell'Allegato alla D.C.R. n. 31/2012, sopra indicate, sia da rilevare che sia il P.U.C. vigente che il P.U.C. adottato hanno previsto, nell'ambito della disciplina di zona, nonché degli Ambiti e dei Distretti di Trasformazione, le indicazioni per la valutazione di compatibilità delle aree rispetto all'insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici;
- che, pertanto, con riferimento a quanto stabilito con il sopraccitato Paragrafo 5 sono confermate le aree (Zone-Ambiti-Distretti) compatibili con l'insediamento delle tipologie distributive: Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici, già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottato;
- in considerazione di quanto stabilito dalla D.C.R. n. 31/2012, al sopraccitato Paragrafo 15 - Criteri Urbanistici, le disposizioni della nuova programmazione commerciale ed urbanistica prevalgono sulle eventuali diverse previsioni meno restrittive contenute nei documenti di programmazione e nei regolamenti comunali, pertanto restano valide le prescrizioni relative ai parametri urbanistici contenute negli strumenti urbanistici vigenti che risultano più restrittive rispetto alle disposizioni contenute nella richiamata D.C.R. n. 31/2012;

Dato atto inoltre:

- che nel Paragrafo 13 - Disposizioni speciali:
 - alla Lettera A) viene consentito l'insediamento di una Grande Struttura di vendita non alimentare nell'area sita nel Comune di Genova "ex Fonderie di Multedo", in ottemperanza alla sentenza TAR Liguria n. 985/2002 e alla decisione del Consiglio di Stato n. 7782/2003;
 - alla lettera B) è inserita la "Disposizione Transitoria" ai sensi della quale dopo l'entrata in vigore della programmazione commerciale urbanistica di cui alla citata D.C.R. n. 31/2012 sono fatti salvi, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione commerciale e /o i procedimenti urbanistico edilizi già iniziati o per i quali si sono già svolte le Conferenze dei Servizi in sede referente, ai sensi degli art:19,20,21,22 della legge regionale n.1/2007 e smi; dell'art. 50 della legge regionale n. 23/2011; dell'art. 18 della legge regionale n. 9/99 e smi.; degli art. 57,58 e 59 delle legge regionale n. 36/07 smi., sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della D.C.R. n. 18/2007;
 - alla lettera C) è fatto rinvio al PTR (Piano Territoriale Regionale), per specificazioni in ordine alla localizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i.;

Ritenuto di prendere atto degli effetti derivanti dall'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17 dicembre 2012 - Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa", avuto riguardo alle indicazioni impartite ai Comuni con circolare prot. n. PG/2013/42712 in data 13 marzo 2013;

Ritenuto di approvare la ricognizione sugli effetti ed i contenuti di merito della Relazione tecnica della Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti in data 18 aprile 2013, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17 dicembre 2012 “nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anno XLIII - n. 52 - Parte II, in data 27.12.2012;

Vista la Circolare regionale PG/2013/42712 del 13.03.2013 avente ad oggetto: Indicazioni ai Comuni conseguenti alla nuova programmazione commerciale ed urbanistica approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17 dicembre 2012;

Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del DL.vo n.267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del DL.vo n.267/2000;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di prendere atto degli effetti, sul P.U.C. vigente, approvato con D.P.G.R. n. 44/2000 e sul Progetto Preliminare di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 92/2011, derivanti dall’entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17 dicembre 2012 “Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa”, avuto riguardo alle indicazioni impartite ai Comuni con circolare prot. n. PG/2013/42712 in data 13 marzo 2013, come dettagliati nella Relazione Tecnica illustrativa della Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti in data 18 aprile 2013, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto in particolare che gli effetti sia sul P.U.C. vigente, approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, sia sul Progetto Preliminare di P.U.C., adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2011, quanto all’immediata incidenza sulle norme urbanistico commerciali, sono indicati puntualmente al paragrafo “Incidenza sulle norme urbanistico commerciali vigenti”, dell’allegata Relazione Tecnica Illustrativa;
- 3) di rilevare che sia il P.U.C. vigente che il P.U.C. adottato hanno previsto, nell’ambito della disciplina di zona, nonché degli Ambiti e dei Distretti di Trasformazione, le indicazioni per

la valutazione di compatibilità delle aree rispetto all'insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici;

- 4) di confermare, conseguentemente, le aree (Zone-Ambiti-Distretti) compatibili con l'insediamento delle tipologie distributive: Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici, già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
- 5) di dare atto che, in considerazione di quanto stabilito dalla D.C.R. n. 31/2012, al Paragrafo 15 "Criteri Urbanistici", le disposizioni della nuova programmazione commerciale ed urbanistica prevalgono sulle eventuali diverse previsioni meno restrittive contenute nei documenti di programmazione e nei regolamenti comunali, pertanto restano valide le prescrizioni relative ai parametri urbanistici contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati che risultano più restrittive rispetto alle disposizioni contenute nella richiamata D.C.R. n. 31/2012;
- 6) di dare atto inoltre che nel Paragrafo 13 - Disposizioni speciali:
 - alla Lettera A) viene consentito l'insediamento di una Grande Struttura di Vendita non alimentare nell'area sita nel Comune di Genova "ex Fonderie di Multedo", in ottemperanza alla sentenza TAR Liguria n. 985/2002 e alla decisione del Consiglio di Stato n. 7782/2003;
 - alla lettera B) è inserita la "Disposizione Transitoria" ai sensi della quale dopo l'entrata in vigore della programmazione commerciale urbanistica di cui alla citata D.C.R. n. 31/2012 sono fatti salvi, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione commerciale e /o i procedimenti urbanistico edilizi già iniziati o per i quali si sono già svolte le Conferenze dei Servizi in sede referente, ai sensi degli art:19, 20, 21, 22 della legge regionale n.1/2007 e smi; dell'art. 50 della legge regionale n. 23/2011; dell'art. 18 della legge regionale n. 9/99 e smi.; degli art. 57, 58 e 59 delle legge regionale n. 36/1997 e smi, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della D.C.R. n. 18/2007;
 - alla lettera C è fatto rinvio al PTR (Piano Territoriale Regionale), per specificazioni in ordine alla localizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i.
- 7) di dare mandato alla competente Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti per quanto concerne gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-120 DEL 18/04/2013

OGGETTO: RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI, SUL P.U.C. VIGENTE APPROVATO CON D.P.G.R. N. 44/2000 E SUL PROGETTO PRELIMINARE DI P.U.C. ADOTTATO CON D.C.C. N. 92/2011, DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31 DEL 17 DICEMBRE 2012 "NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DOPO LIBERALIZZAZIONI - LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO), AVUTO RIGUARDO ALLE INDICAZIONI IMPARTITE AI COMUNI CON CIRCOLARE REGIONALE PROT. N. PG/2013/42712 IN DATA 13 MARZO 2013.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Relazione Tecnica illustrativa

Il Direttore
Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti
(Arch. Silvia Capurro)

Il Direttore
Direzione Sviluppo Economico
(Dott.ssa Luisa Gallo)



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI ROGETTI

RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI, SUL P.U.C. VIGENTE APPROVATO CON D.P.G.R. N. 44/2000 E SUL PROGETTO PRELIMINARE DI P.U.C. ADOTTATO CON D.C.C. N. 92/2011, DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31 DEL 17 DICEMBRE 2012 "NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DOPO LIBERALIZZAZIONI - LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)", AVUTO RIGUARDO ALLE INDICAZIONI IMPARTITE AI COMUNI CON CIRCOLARE REGIONALE PROT. N.PG/2013/42712 IN DATA 13 MARZO 2013

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

18 aprile 2013

PREMESSE

L'importanza del commercio in Liguria, sia in termini di occupazione che di servizio offerto, registra valori significativi che collocano la nostra regione ai primi posti a livello nazionale; i dati riferiti all'anno 2010 rilevati dall'Osservatorio Regionale del Commercio, allegato a stralcio alla presente relazione, evidenziano infatti che le imprese attive del settore commerciale sono quasi il 28% del totale delle imprese liguri e che gli occupati nel settore del commercio in Liguria hanno un'incidenza di circa il 24%, rapporto superiore alla media nazionale (circa 19 %).

Il commercio rappresenta quindi un settore rilevante nell'ambito dell'economia locale, un'attività produttiva autonoma fondamentale non solo per l'occupazione ma, considerato che gli Esercizi di Vicinato rappresentano circa il 97% degli esercizi commerciali in sede fissa esistenti, anche un servizio alla popolazione e al territorio, un presidio costante delle zone urbane centrali come di quelle più defilate. Il commercio costituisce inoltre una funzione turistica e un sistema capillare e diffuso per la promozione e la presentazione delle produzioni locali, un sistema che favorisce la socializzazione e il rapporto tra i cittadini e il sistema economico ai diversi livelli.

La materia del "commercio", diventata di competenza esclusiva delle Regioni a seguito della riforma del titolo V° della Costituzione, vive una prima sostanziale modifica in attuazione delle finalità contenute nel decreto Bersani (D.L. 114/1998) volte a favorire lo sviluppo della rete commerciale, a rivitalizzare il tessuto economico sociale nei centri storici e a disciplinare le modalità di esercizio del commercio in applicazione dei principi comunitari di concorrenzialità e liberalizzazione. Principi che hanno trovato concreta applicazione sul territorio con l'entrata in vigore delle leggi regionali n. 19/1999 e n. 1/2007 e della programmazione regionale di settore.

L'evoluzione del quadro normativo di riferimento, negli anni più recenti, prende avvio dalla Direttiva 2006/123/CE, più nota come "Direttiva "Bolkestein", relativa ai servizi del mercato interno, la quale persegue l'obiettivo di garantire maggiore competitività ed equilibrio all'interno del mercato degli Stati membri.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il recepimento della direttiva comunitaria a livello statale è avvenuto con il decreto 26 marzo 2010 n. 59 recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno". Precedentemente erano già intervenute altre normative statali, tutte ispirate al "principio di libertà di stabilimento e di concorrenza", tra cui la Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, la quale stabilisce che le attività di commercio e di somministrazione non possono essere sottoposte ad alcuni vincoli e requisiti tra cui il rispetto di "*distanze minime obbligatorie e di limiti riferiti alle quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale*".

Seguono: la legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, art. 83 bis "liberalizzazione dei carburanti", con i conseguenti procedimenti attuativi D.P.R. 9-7-2010 n. 159 Agenzia Imprese e D.P.R. 7-9-2010 n. 160 Sportello Unico, la legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del d.l. 31 maggio 2010 n.78.

Si riportano di seguito ulteriori e più recenti interventi legislativi, indicati dalla regione Liguria quali norme di riferimento della nuova programmazione regionale:

- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo", all'articolo 3 "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", prevede: "*entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere.*"

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita e l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'Art. 31, comma 2 enuncia: "*secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale*

dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...). L'Art. 34 prevede inoltre:

"3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle normative vigenti:

- *il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
- *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*
- *il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
- *la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di alcuni prodotti;*
- *la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
- *l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni e servizi;*
- *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.*

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità."

- il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", all'Art. 1 recita: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione Europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

- *le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;*
- *le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate (...)."*

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA REGIONALE

A fronte del quadro normativo sopra richiamato, che obbliga a seguire in tema di programmazione commerciale nuovi metodi da un lato rispettosi dei principi di liberalizzazione delle attività economiche e dall'altro coerenti con gli obiettivi contenuti nell'articolo 3 della L.R. n. 1/2007 di assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo equilibrato delle differenti tipologie distributive, la Regione Liguria ha predisposto la nuova programmazione Commerciale ed Urbanistica.

La "nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)" approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31/2012 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anno XLIII - n. 52 - Parte II, in data 27.12.2012, recepisce la Direttiva 2006/123/CE, più nota come "Direttiva Bolkestein", in quanto predisposta in conformità ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e della libera concorrenza, non più basata su criteri di natura quantitativa o su vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

Con Circolare PG/2013/42712 in data 13.03.2013 la Regione Liguria ha precisato:

- le disposizioni introdotte in attuazione delle direttive statali e comunitarie hanno immediata efficacia nei confronti dei vigenti atti comunali di programmazione commerciale ed urbanistica a far data dall'entrata in vigore della D.C.R. n. 31/2012 (27.12.2012);

- le disposizioni introdotte sono immediatamente applicabili e prevalenti sia sulle diverse previsioni di programmazione commerciale e di pianificazione urbanistica comunale recepite sulla base della precedente programmazione commerciale ed urbanistica regionale, di cui alla D.C.R. n. 18/2007, che sulle mere previsioni di pianificazione urbanistica e commerciale comunale;

- le disposizioni di cui al Paragrafo 3 della D.C.R. n. 31/2012 (Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita) prevalgono sulla pianificazione commerciale ed urbanistica comunale in quanto sono di immediata applicazione, e, pertanto, non necessitano del recepimento da parte del Comune nei propri strumenti urbanistici, anche qualora i parametri comunali fossero attualmente più restrittivi rispetto a quelli regionali introdotti dalla ridetta D.C.R. n. 31/2012;

- in base alle indicazioni contenute nel Paragrafo 5, deriva per il Comune l'obbligo di verificare se negli strumenti urbanistici vigenti siano già individuate le aree compatibili con l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi Singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici in quanto le stesse possono essere insediate esclusivamente nelle aree, zone o edifici che abbiano una specifica destinazione;

- con riferimento ai nuovi criteri e requisiti urbanistici contenuti nel Paragrafo 15 della D.C.R. n. 31/2012, avente ad oggetto gli standard urbanistici, le nuove disposizioni prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e nelle altre normative comunali in materia edilizia se ed in quanto questi ultimi contengano standard inferiori, di conseguenza, ove le previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale siano più restrittive rispetto a quelle fissate dal ridetto Paragrafo 15 non si ha prevalenza automatica dei nuovi standard regionali, ferma restando la facoltà del Comune di adeguare le proprie previsioni ai nuovi parametri mediante le ordinarie procedure di variante urbanistica ai sensi della L.R. n. 36/1997 e s.m.i..

RAPPORTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI VIGENTI

Gli effetti sugli strumenti urbanistici comunali vigenti delle disposizioni legislative comunitarie e statali sopra richiamate, recepite dalla Regione Liguria con la D.C.R. n. 31/2012, in sintesi riguardano i seguenti aspetti:

- l'applicazione delle restrizioni di carattere commerciale quali l'ammissibilità di attività commerciali esclusivamente tramite operazioni di trasferimento o i vincoli territoriali previsti per i trasferimenti;

- l'applicazione delle restrizioni riconducibili alla precedente programmazione regionale (D.C.R. n. 18/2007), quali i limiti dimensionali previsti negli ambiti classificati SU dal P.T.C.P. regionale, e le mere previsioni di pianificazione urbanistica e commerciale ove più restrittive.

- la conferma dei parametri urbanistici più restrittivi rispetto alle disposizioni contenute nel Paragrafo 15 della D.C.R. n. 31/2012 in particolare per quanto riguarda le dotazioni di parcheggi pertinenziali delle attività;

- la verifica delle aree (zone-ambiti-distretti) compatibili con l'insediamento delle tipologie distributive Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi Singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici già individuate;

- l'applicazione delle nuove disposizioni riguardanti i requisiti qualitativi e di prestazione obbligatori, la classificazione delle attività commerciali, le opzioni applicabili qualora si renda impossibile realizzare le dotazioni di parcheggio di pertinenza prescritte, il calcolo della la SNV degli esercizi che vendono "merci speciali", la relativa classificazione e dotazione di parcheggi, l'eliminazione del divieto di esercizio congiunto delle attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio,

- l'applicazione delle nuove disposizioni relative ad ampliamenti/concentrazioni.

INCIDENZA SULLE NORME URBANISTICO COMMERCIALI VIGENTI

Con riferimento alle restrizioni riconducibili alla precedente programmazione regionale, di cui alla D.C.R. n. 18/2007, riguardanti i limiti posti alla SNV di nuova autorizzazione, le restrizioni di natura commerciale e i vincoli territoriali in quanto abrogati dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

1) - Sono immediatamente applicabili:

Con riferimento sia al P.U.C. 2000 che al P.U.C. adottato

- il limite di mq. 1.500 di SNV previsto per tutte le Medie Strutture di Vendita;
- la classificazione merceologica e dimensionale delle attività commerciali;
- i requisiti qualitativi e di prestazione obbligatori previsti per le Aggregazioni di Esercizi Singoli, le Medie e le Grandi Strutture di Vendita dai paragrafi 4 e 5;
- le seguenti opzioni applicabili qualora si renda impossibile realizzare le dotazioni di parcheggio di pertinenza prescritte dal Paragrafo 15:
 - a) la riduzione dei parametri di superficie di parcheggio fino ad un massimo del 50 per cento, previa monetizzazione della parte di parcheggio non realizzato;
 - b) l'utilizzo, a titolo gratuito od oneroso, di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio commerciale ovvero convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'utilizzo dei relativi parcheggi, fermo restando il limite di superficie di parcheggio previsto dal presente regolamento;
 - c) la realizzazione di parcheggi anche non contigui o vicini all'esercizio, a condizione che siano collegati con mezzi pubblici adeguati e prevedendo anche la possibilità di attivazione di bus navetta al cui costo partecipa l'impresa che gestisce la struttura interessata.
- le disposizioni relative agli esercizi che vendono "merci speciali" e in particolare: la SNV degli esercizi che vendono merci speciali in misura non inferiore al 75% della superficie totale è calcolata nei modi e nei termini previsti al Paragrafo 11 punto A) della D.C.R. n.31/2012; la tipologia distributiva è determinata successivamente all'applicazione delle misure di cui sopra. La dotazione di parcheggi è richiesta per qualsiasi superficie derivante da tale calcolo, nella misura stabilita al Paragrafo 15 della D.C.R. stessa.
- l'eliminazione del divieto di esercizio dell'attività congiunta di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ferma restando la compatibilità urbanistica delle due funzioni e, in particolare: l'esercizio congiunto delle due attività è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio per l'intera superficie. Per gli esercizi che vendono i prodotti di cui all'elenco del Paragrafo 11, punto 5 - E, della D.C.R. n. 31/2012, la SNV è calcolata nella misura del 50%. La tipologia distributiva è determinata successivamente all'applicazione delle misure di cui sopra.
- le disposizioni relative agli ampliamenti, di cui ai paragrafi 6 e 8, in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalla programmazione stessa.

2) - Non sono più applicabili:

P.U.C. 2000

- nelle zone B: la prescrizione per cui l'insediamento di esercizi commerciali con SNV fino a mq. 1.500 può avvenire *"esclusivamente se derivanti da operazioni di concentrazione e accorpamento di punti vendita della stessa merceologia esistenti nello stesso Municipio"*.

P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011

- l'art. 17) punto 3.1 delle Norme Generali che prescrive: *" il trasferimento di esercizi commerciali di generi alimentari con SNV superiore a 250 mq può avvenire esclusivamente nell'ambito dello stesso Municipio"*;
- l'art. 17) punto 3.4 delle Norme Generali e relativa tabella per quanto riguarda:
 - l'ambito AC-VP che limita gli Esercizi di Vicinato non alimentari a 100 mq;
 - l'ambito AR-PA che limita gli Esercizi di Vicinato a 100 mq;

- i limiti dimensionali previsti negli ambiti classificati SU dal P.T.C.P. regionale per quanto riguarda gli Esercizi di Vicinato e le Medie Strutture di Vendita, nonché il divieto di realizzare Aggregazioni di Esercizi Singoli;
- i limiti dimensionali previsti negli ambiti riconducibili alle zone omogenee A per quanto riguarda le Medie Strutture di Vendita di generi alimentari nonché il divieto di realizzare Aggregazioni di Esercizi Singoli;

Al fine di chiarire gli effetti di tali disposizioni rispetto alle previsioni di carattere commerciale presenti nel P.U.C. adottato si riporta di seguito la tabella, di cui all'art. 17) punto 3.4 delle norme generali, con evidenziate le disposizioni regionali prevalenti e di immediata applicazione:

COMPATIBILITA' DELLE FUNZIONI DI DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLA S.N.V. MASSIMA							
AMBITI	EV alimentari	EV non alimentari	Aggregaz. EV	MSV alimentari	MSV non alimentari	GSV alimentari	GSV non alimentari
AC-NI	=	=	=	=	=	=	=
AC-VP	100	100 150	=	=	=	=	=
AR-PA	100 250	100 250	=	=	=	=	=
AR-PR	250	250	=	=	=	=	=
AC-CS	100	150	600	150 250	600	=	=
AC-US	100	150	600	150 250	600	=	=
AC-IU	250	250	1500	1500	1500	=	=
AC-VU	=	=	=	=	=	=	=
AR-UR	250	250	1500	1500	1500	=	=
AR-PU	250	250	1500	=	2500 1500	=	> 2500 1500
AR-PI	=	=	=	=	=	=	=
Ambiti SU del PTCP	100 250	150 250	600	150 600	600 1000	=	=

3) - Sono confermati:

Con riferimento sia al P.U.C. 2000 che al P.U.C. adottato

- gli standard urbanistici che risultano più restrittivi rispetto alle disposizioni contenute nel Paragrafo 15 della D.C.R. n. 31/2012, in particolare per quanto riguarda le dotazioni di parcheggi pertinenziali che dovranno essere verificate sulla base della quantità richiesta complessivamente maggiore;
- le aree (zone-ambiti-distretti) compatibili con l'insediamento delle tipologie distributive Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi Singoli e Distretti Commerciali Tematici già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti.

CONCLUSIONI

Nel prendere atto che le disposizioni introdotte dalla nuova programmazione commerciale regionale, in attuazione delle direttive statali e comunitarie richiamate, hanno immediata efficacia nei confronti dei vigenti atti comunali di programmazione commerciale ed urbanistica a far data dall'entrata in vigore della citata D.C.R. n. 31/2012 (27.12.2012), si rileva che l'applicazione della disciplina sovraordinata non stravolge l'impianto normativo degli strumenti urbanistici vigenti (P.U.C. 2000 e P.U.C. adottato 2011), in quanto è integralmente confermata l'ammissibilità delle funzioni commerciali, già prevista nelle diverse zone/ambiti/distretti, nel rispetto dei nuovi limiti dimensionali che risultano in alcuni casi superiori ed in altri inferiori alle attuali normative comunali formulate anche con riferimento alla precedente programmazione regionale (D.C.R. n. 18/2007).

Anche per quanto attiene le nuove disposizioni relative agli esercizi che vendono “merci speciali” e all’esercizio congiunto di attività all’ingrosso ed al dettaglio, riguardanti in particolare il calcolo della SNV e dei parcheggi, le stesse non hanno particolare incidenza in quanto è sempre fatta salva la verifica di compatibilità urbanistica dell’insediamento e, pertanto, si potranno applicare solo ove tali funzioni sono già ammesse dagli strumenti urbanistici.

Infine si segnala che gli strumenti urbanistici vigenti (PUC 2000 e PUC adottato 2011) contengono, a livello di normativa generale, le modalità per determinare l’ammontare del valore dei posti auto ai fini della monetizzazione da corrispondere con riferimento alle dotazioni di parcheggi pertinenziali dovute per gli interventi edilizi. L’applicazione di tali disposizioni rende operativa la possibilità di monetizzare l’eventuale parte di parcheggio di pertinenza non realizzato prevista dal Paragrafo 15 della D.C.R. n. 31/2012 per le Medie Strutture di Vendita.

Il Funzionario Tecnico

Anna Chiara Succi



Il Direttore

Arch. Silvia Capurro



Allegato: stralcio del volume “La consistenza della rete commerciale in Liguria”
Osservatorio Regionale del Commercio – 2011



REGIONE LIGURIA



Unioncamere
Liguria



LA CONSISTENZA DELLA RETE COMMERCIALE IN LIGURIA

Osservatorio regionale del commercio

101 100%

10,11

Novembre 2011


IL NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN LIGURIA PER PROVINCIA

- 31.000 punti di vendita;
- 9.500 alimentari;
- 21.500 non alimentari;
- 97% gli esercizi di vicinato;
- oltre 1.000 le medie strutture;
- 79 le grandi strutture di vendita;
- l'incidenza maggiore del numero delle medie e grandi strutture di vendita sulla rete locale spetta alla provincia di Imperia;
- equilibrata nelle quattro province l'incidenza degli esercizi di vicinato.

ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PER PROVINCIA

Composizione %					
Anno 2010	N° esercizi di vicinato (%)	N° medie strutture di vendita (%)	N° grandi strutture di vendita (%)	N° msv + gsv (%)	Totale esercizi commerciali (%)
Località					
ALIMENTARI					
Provincia di Genova	95,95	3,94	0,10	4,05	100
Provincia di Imperia	93,83	5,83	0,35	6,17	100
Provincia della Spezia	94,94	4,65	0,40	5,06	100
Provincia di Savona	95,94	3,70	0,35	4,06	100
LIGURIA	95,56	4,21	0,23	4,44	100
NON ALIMENTARI					
Provincia di Genova	97,29	2,52	0,18	2,71	100
Provincia di Imperia	95,20	4,42	0,39	4,80	100
Provincia della Spezia	96,16	3,48	0,36	3,84	100
Provincia di Savona	96,32	3,38	0,30	3,68	100
LIGURIA	96,59	3,14	0,27	3,41	100
TOTALE					
Provincia di Genova	96,86	2,98	0,16	3,14	100
Provincia di Imperia	94,85	4,78	0,38	5,15	100
Provincia della Spezia	95,81	3,82	0,37	4,19	100
Provincia di Savona	96,20	3,49	0,32	3,80	100
LIGURIA	96,27	3,47	0,25	3,73	100

Esercizi al dettaglio in sede fissa in Liguria




ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI > 10.000 AB. TOTALE

Località	N° esercizi di vicinato	N° medie strutture di vendita	N° grandi strutture di vendita	N° msv + gsv	Tot. esercizi commerciali
Provincia di Genova					
Comuni < 10.000 abitanti	1.906	113	12	125	2.031
Comuni > 10.000 abitanti	12.889	342	12	354	13.243
Genova	10.214	271	11	282	10.496
Rapallo	676	11	1	12	688
Chiavari	700	21	0	21	721
Sestri Levante	277	5	0	5	282
Lavagna	305	11	0	11	316
Arenzano	190	9	0	9	199
S. Margherita L.	317	6	0	6	323
Recco	210	8	0	8	218
Totale provincia di Genova	14.795	455	24	479	15.274
Provincia di Imperia					
Comuni < 10.000 abitanti	1.068	47	7	54	1.122
Comuni > 10.000 abitanti	3.221	169	10	179	3.400
San Remo	1.204	50	1	51	1.255
Imperia	822	83	0	83	905
Ventimiglia	614	22	2	24	638
Taggia	313	10	6	16	329
Bordighera	268	4	1	5	273
Totale provincia di Imperia	4.289	216	17	233	4.522
Provincia della Spezia					
Comuni < 10.000 abitanti	1.207	65	7	72	1.279
Comuni > 10.000 abitanti	2.931	100	9	109	3.040
La Spezia	2.300	71	1	72	2.372
Sarzana	368	22	8	30	398
Lerici	168	4	0	4	172
Arcola	95	3	0	3	98
Totale provincia della Spezia	4.138	165	16	181	4.319
Provincia di Savona					
Comuni < 10.000 abitanti	2.083	134	15	149	2.232
Comuni > 10.000 abitanti	4.568	107	7	114	4.682
Savona	1.544	21	1	22	1.566
Albenga	844	35	4	39	883
Varazze	407	2	1	3	410
Cairo Montenotte	283	21	1	22	305
Finale Ligure	413	2	0	2	415
Albisola Sup.	173	10	0	10	183
Loano	412	8	0	8	420
Alassio	492	8	0	8	500
Totale provincia di Savona	6.651	241	22	263	6.914

ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NEI COMUNI CAPOLUOGO

Anno 2010					
Comuni capoluogo	N° esercizi di vicinato	N° medie strutture di vendita	N° grandi strutture di vendita	N° msv + gsv	Totale esercizi commerciali
Alimentari					
Genova	3.308	112	1	113	3.421
Imperia	183	17	0	17	200
La Spezia	587	20	1	21	608
Savona	487	15	1	16	503
TOTALE	4.565	164	3	167	4.732
Non alimentari					
Genova	6.906	159	10	169	7.075
Imperia	639	66	0	66	705
La Spezia	1.713	51	0	51	1.764
Savona	1.057	6	0	6	1.063
TOTALE	10.315	282	10	292	10.607
Totale					
Genova	10.214	271	11	282	10.496
Imperia	822	83	0	83	905
La Spezia	2.300	71	1	72	2.372
Savona	1.544	21	1	22	1.566
TOTALE	14.880	446	13	459	15.339

Presenza percentuale degli esercizi al dettaglio in sede fissa in termini di strutture di vendita nei comuni capoluogo della Liguria



I VALORI DEL COMMERCIO DELLA LIGURIA RISPETTO AD ALTRE REGIONI E ALL'ITALIA

- La flessione 2010/2009 degli esercizi commerciali in sede fissa è pari allo 0,05%, non lontana dalla sostanziale stazionarietà dell'Italia e di molte regioni;
- se si osserva un arco temporale più lungo, dal 2000 al 2009, in Liguria +4,3%, in Italia +8,3%;
- crescita nell'extralimentare, come nel Paese;
- una maggiore specializzazione in Liguria nella vendita di prodotti alimentari;
- una relativa minore presenza nella Regione di punti vendita di prodotti per uso domestico;
- al contrario, una maggior presenza di negozi di articoli culturali e ricreativi;
- in Liguria vi sono 15,4 esercizi commerciali per 1.000 abitanti, praticamente lo stesso valore del 2004 (15,8);
- una densità che non cambia ma che rimane più alta della media nazionale (12,9) ed anche del Settentrione (10,7), del Centro (13,1), più allineata, semmai, con la media dell'Italia Meridionale (15,6);
- sono 143.000 gli occupati nel commercio in Liguria.

Esercizi commerciali al dettaglio ai sensi della L. R. 2 gennaio 2007 n. 1
 Situazione riferita al 31.12.2010

GENOVA

Comuni >50.000 ab.	ALIMENTARE					
	Esercizi di vicinato		Medie strutture di vendita		Grandi strutture di vendita	
	<250 mq.		251-2500 mq.		oltre 2500 mq.	
	n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.
Genova	3.308	137.254,00	112	70.716,00	1	8.500,00

Comuni >50.000 ab.	NON ALIMENTARE					
	Esercizi di vicinato		Medie strutture di vendita		Grandi strutture di vendita	
	<250 mq.		251-2500 mq.		oltre 2500 mq.	
	n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.
Genova	6.906	371.364,00	159	95.211,00	10	52.902,00

Comuni >50.000 ab.	TOTALE					
	Esercizi di vicinato		Medie strutture di vendita		Grandi strutture di vendita	
	<250 mq.		251-2500 mq.		oltre 2500 mq.	
	n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.
Genova	10.214	508.618,00	271	165.927,00	11	61.402,00



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2013-DL-120 DEL 18/04/2013 AD OGGETTO:
RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI, SUL P.U.C.
VIGENTE APPROVATO CON D.P.G.R. N. 44/2000 E SUL PROGETTO
PRELIMINARE DI P.U.C. ADOTTATO CON D.C.C. N. 92/2011,
DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31 DEL 17 DICEMBRE 2012 "NUOVA
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN
MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DOPO
LIBERALIZZAZIONI - LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1
(TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO), AVUTO RIGUARDO
ALLE INDICAZIONI IMPARTITE AI COMUNI CON CIRCOLARE
REGIONALE PROT. N. PG/2013/42712 IN DATA 13 MARZO 2013.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

18/04/2013

Il Direttore
Direzione Urbanistica, SUE
e Grandi Progetti
(Arch. Silvia Capurro)

Il Direttore
Direzione Sviluppo Economico
(Dott.ssa Luisa Gallo)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2013-DL-120 DEL 18/04/2013 AD OGGETTO:
RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI, SUL P.U.C.
VIGENTE APPROVATO CON D.P.G.R. N. 44/2000 E SUL PROGETTO
PRELIMINARE DI P.U.C. ADOTTATO CON D.C.C. N. 92/2011,
DERIVANTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31 DEL 17 DICEMBRE 2012 "NUOVA
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN
MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DOPO
LIBERALIZZAZIONI - LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1
(TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO), AVUTO RIGUARDO
ALLE INDICAZIONI IMPARTITE AI COMUNI CON CIRCOLARE
REGIONALE PROT. N. PG/2013/42712 IN DATA 13 MARZO 2013.**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

23/04/2013

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]